



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)**

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14-04-2014
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15-02-2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14-04-2016
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 31-07-2020
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30-06-2021

INDICE

CAPITOLO I

Disciplina generale

Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale

Art. 3 – Dichiarazioni

Art. 4 – Modalità di versamento

Art. 5 – Scadenze di versamento

Art. 6 – Invio dei modelli di pagamento

Art. 7 – Riscossione

Art. 8 – Disposizioni finali

CAPITOLO II

Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Presupposto impositivo

Art. 3 – Definizioni di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Soggetti attivo

Art. 6 – Base imponibile

Art. 6 bis – Riduzione per gli immobili locati a canone concordato

Art. 7 – Riduzioni per i terreni agricoli

Art. 8 – Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

Art. 9 – Detrazione per l’abitazione principale

Art. 10 – Assimilazioni

Art. 11 – Esenzioni

Art. 12 – Quota riservata allo stato

Art. 13 – Versamenti

Art. 14 – Dichiarazione

Art. 15 – Accertamento

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 – Sanzioni ed interessi

Art. 18 – Rimborsi

Art. 19 – Contenzioso

Art. 20 – Disposizioni finali ed efficacia

CAPITOLO III

Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Base imponibile

Art. 6 – Determinazione dell'aliquota

Art. 7 – Detrazione per l'abitazione principale

Art. 8 – Dichiarazione

Art. 9 – Versamenti

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

Art. 11 – Accertamenti

Art. 12 – Sanzioni ed interessi

Art. 13 – Riscossione coattiva

Art. 14 – Contenzioso

Art. 15 – Entrata in vigore

CAPITOLO IV

Regolamento per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo

Art. 4 – Soggetti passivi

Art. 5 – Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

Art. 6 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali o non assimilati

Art. 8 – Tariffa del tributo

Art. 9 – Determinazione della superficie imponibile

Art. 10 – Istituzioni scolastiche statali

Art. 11 – Copertura dei costi di gestione del servizio dei rifiuti

Art. 12 – Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 13 – Piano finanziario

Art. 14 – Classificazione delle utenze non domestiche

- Art. 15 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 – Obbligazione tributaria
- Art. 17 – Zone non servite
- Art. 18 – Interruzione temporanea del servizio
- Art. 19 – Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 20 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 21 – Agevolazioni tariffarie per particolari attività
- Art. 21 *bis* – Agevolazioni Tari utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria
- Art. 21 *ter* – Agevolazioni tari utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria – anno 2021
- Art. 22 – Esenzioni per particolari condizioni sociali
- Art. 23 – Tributo giornaliero
- Art. 24 – Tributo provinciale
- Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 26 – Versamenti e riscossione
- Art. 27 – Rimborsi
- Art. 28 – Importi minimi
- Art. 29 – Accertamento
- Art. 30 – Sanzioni ed interessi
- Art. 31 – Dilazioni di pagamento e rateizzazioni
- Art. 32 – Riscossione coattiva
- Art. 33 – Contenzioso
- Art. 34 – Norme di rinvio
- Art. 35 – Norme transitorie e finali

CAPITOLO I **DISCIPLINA GENERALE**

ART. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione nel Comune di Albignasego dell'Imposta Unica Comunale, successivamente denominata IUC, che è costituita dalle seguenti componenti disciplinate a loro volta da appositi regolamenti contenuti nei capitoli II, III e IV:

- imposta municipale propria (IMU)
- tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- tributo per la gestione dei rifiuti (TARI)

2. Il presente regolamento concerne tra l'altro:

- a) per quanto riguarda il tributo TARI
 - i criteri di determinazione delle tariffe
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI
 - la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 2

TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

a) le tariffe della TARI:

- in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso

b) le aliquote della TASI:

- in conformità con i servizi e i costi individuati, e in modo anche differenziato in ragione del

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 3 **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 (TARSU) o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 (TIA) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 4 **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Per il versamento dell'IMU si applica l'art. 13 del Cap. II del presente regolamento recante la disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale propria.

ART. 5 **SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il Comune stabilisce il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento alla TARI

e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

ART. 6

INVIO DEI MODELLI DI PAGAMENTO

1. Il Comune ovvero il soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti provvedono di norma all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati rispettivamente per TASI e TARI.
2. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entro i termini di scadenza stabiliti dal presente regolamento mediante autoliquidazione, analogamente a quanto avviene per l'IMU.

ART. 7

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la TARI che è applicata e riscossa o dal Comune ovvero dall'eventuale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività e si applica dal 1/1/2014.

CAPITOLO II
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Albignasego dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa nei limiti previsti, nonché i terreni inculti. Sono fatte salve le agevolazioni stabilite a decorrere dall'anno d'imposta 2013.

ART. 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 E C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriaione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse^[1].

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Albignasego relativamente agli immobili la cui

superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110 per gli anni 2012 e 2013, mentre per gli anni 2014-2015 è pari a 75. Dal 1/1/2016 questi terreni sono esenti da IMU.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche^[2].
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: comunicazione scritta mediante raccomandata A/R all'intestatario catastale.
9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - 0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23;
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22

gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: immobili fatiscenti o da demolire privi di utenze energetiche.

ART. 6 bis

RIDUZIONE PER GLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. Per gli immobili concessi in locazione a canone concordato ai sensi della L. 9/12/1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento.

ART. 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 6.000 e fino a Euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 15.500 e fino a Euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.500 e fino a Euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda o conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano

costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

3. Per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria limitatamente alle aliquote base previste per legge, mentre l'eventuale differenza d'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e dalle detrazioni deliberate dal Comune è versata dal contribuente in misura pari al 40% entro il 24/1/2014.

4. Dal 1/1/2016 sono esenti da IMU i terreni agricoli aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 11 del presente capo, lettera n).

ART. 8

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce, fatte salve eventuali proroghe. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

3. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 31/8/2013, n. 102, convertito in Legge 28/10/2013, n. 124, il termine per la determinazione delle aliquote è fissato al 30 novembre. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, o le loro variazioni, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Comune che deve avvenire entro il 9/12/2013.

ART. 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative per le relative pertinenze, sono detratti Euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad Euro 600.

4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tale fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

7. Per l'anno 2013 le detrazioni si applicano soltanto alle unità immobiliari non esenti come da elencazione di cui al successivo art. 11.

ART. 10

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2014 e fino all'anno d'imposta 2015 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare e alla quota di rendita catastale non eccedente il valore di Euro 500,00. Dal 1/1/2016 tali unità abitative non sono assimilabili all'abitazione principale.

3. Dal 1° luglio 2013 le disposizioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze sono applicate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, anche ai seguenti immobili:

- unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse dall'anno 2016 le unità

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- unità immobiliari e relative pertinenze, purché non censite nelle categorie catastali A1, A/8 o A/9, non locate e limitatamente ad un'unica unità abitativa, possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche senza il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. Dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008.

4 bis. Dal 1° gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai precedenti commi, il soggetto passivo presenta apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- h) dal 1° gennaio 2014 nell'elenco di cui alla precedente lett. g) sono ricompresi anche gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività di ricerca scientifica;
- i) per l'anno 2013 non è dovuta l'imposta municipale propria relativamente ai seguenti immobili e limitatamente alle aliquote base previste per legge, mentre l'eventuale differenza d'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota e dalle detrazioni deliberate dal Comune è versata dal contribuente in misura pari al 40% entro il 24/1/2014:
 - abitazione principale e immobili assimilati e relative pertinenze nei limiti previsti, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale i cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- l) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, non sono soggetti all'imposta relativamente al secondo semestre 2013. Dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria.

- m) a decorrere dall'anno d'imposta 2014 l'imposta municipale propria non si applica:
- sulle abitazioni principali ed assimilate, purché non censite nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze nei limiti previsti;
 - sulle case coniugali assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - sui fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008;
 - sulle unità immobiliari e relative pertinenze, purché non censite nelle categorie catastali A1, A/8 o A/9, non locate e limitatamente ad un'unica unità abitativa, possedute dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche senza il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
- n) a decorrere dall'anno d'imposta 2016 l'esenzione dall'imposta municipale propria prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 si applica sulla base di criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14/6/1993. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28/12/2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
- o) a decorrere dall'anno d'imposta 2016 l'imposta municipale propria non si applica sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- p) a decorrere dall'anno d'imposta 2016 l'imposta municipale propria non si applica sulle unità immobiliari appartenenti alle associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

ART. 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì:
 - agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati;
 - alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3 bis. Dall'anno di imposta 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 è soppressa la riserva di gettito di cui al comma 1 ed è istituita a favore dello Stato la riserva di gettito dell'imposta calcolata allo 0,76% e riferita agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in

un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali dovuti pari od inferiori ad Euro 12.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dalle quali consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 1° ottobre 2012, escluse le variazioni intervenute a decorrere dal 4/7/2012 in poi per le quali vige il termine di scadenza di cui al punto 1 del presente articolo.

ART. 15

ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i

provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Le somme dovute a seguito di accertamento di cui ai precedenti commi possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

8. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

9. Per incentivare l'attività di controllo una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, sarà destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste

dall'ordinamento vigente.

ART. 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 258. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele la sanzione da Euro 100 ad Euro 500.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo del versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 18

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 5, del presente regolamento.

ART. 19

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività e si applica dal 1/1/2014.

[1] Il secondo e il terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile stabiliscono che “*Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco e le acque dolci, salmastre o marine.*

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

[2] Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori minimi di riferimento ai fini del versamento IMU, fatta salva la possibilità di discostarsi da essi in caso di presentazione di apposita perizia di stima unitamente alla dichiarazione ovvero, in assenza di quest'ultima, qualora il valore del corrispettivo risulti difforme dai valori minimi.

CAPITOLO III
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Albignasego limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, a decorrere dal 2016 dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU). Le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 rimangono tuttavia soggette al tributo.
2. Per gli anni 2014 e 2015 sono assoggettati ad imposizione anche l'abitazione principale e gli immobili assimilati, così come definiti ai fini dell'IMU.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 2, .
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,

uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5 **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 6, comma 6, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabilità si rinvia all'articolo 6, comma 9, lett. b) e c) del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 6 **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 7 **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale e immobili ad essa assimilati stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia

anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 8

DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione con le modalità indicate dall'art. 3 del Capitolo I del presente regolamento recante la disciplina generale della IUC.

ART. 9

VERSAMENTI

1. I contribuenti versano il tributo con le modalità previste dall'art. 4 del Capitolo I del presente regolamento recante la disciplina generale della IUC, alle stesse scadenze previste per il pagamento dell'IMU.

2. Il versamento non è dovuto per importi pari o inferiori ad Euro 12,00 per ciascuna annualità.

ART. 10

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di Euro 12,00 per ciascuna annualità.

ART. 11

ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

ART. 12

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per

cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 50 ad Euro 258. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele la sanzione da Euro 100 ad Euro 500.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo del versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 14

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO IV
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Albignasego dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI) di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato invece dall'apposito regolamento comunale, il quale individua anche i criteri per l'assimilazione agli urbani dei rifiuti delle utenze non domestiche.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste sul territorio comunale interamente o prevalentemente nel territorio di competenza, secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
3. Il tributo è determinato dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/99.

ART. 3

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché quelle individuate all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (quali ad esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, salvo il caso in cui il soggetto obbligato al versamento del tributo possa dimostrare, mediante idonea documentazione, che non si sono verificati consumi dei servizi di rete corrispondenti all'occupazione per tutto l'anno di riferimento.
3. Sono soggette al tributo le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile detenute e utilizzate in via esclusiva.
4. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
5. Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate al tributo nella misura convenzionale di 30 mq per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (quali ad esempio gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicolture, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali o artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con

- strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute od occupate in via esclusiva;
- d) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
- e) le superfici dei locali e delle aree scoperte riservate e di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, eccetto i locali ad essi accessori quali spogliatoi, uffici, zone ristoro, gradinate, servizi e simili che sono soggetti al pagamento del tributo.
2. Sono esclusi inoltre dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 25 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI O NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e permanente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono inoltre escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani, superiori ai limiti quantitativi e qualitativi individuati dall'apposito regolamento di gestione del servizio di raccolta e smaltimento, che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero.
3. Per le superfici suscettibili di produrre rifiuti pericolosi, speciali o non assimilati agli urbani ovvero assimilati ma superiori ai limiti previsti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, difficilmente individuabili rispetto alle altre superfici, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver conferito in proprio o avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza sulla base della

segue relazione: $Kr = (\text{Kg recuperati}) / (\text{Kd} \times \text{mq})$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,8.

4. L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali o non assimilati ovvero di quelle produttive di rifiuti assimilati superiori ai limiti quantitativi e qualitativi previsti dal regolamento nella dichiarazione di cui al successivo art. 25 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La riduzione prevista al comma 3 è riconosciuta se richiesta nella dichiarazione di cui all'art. 25 e comprovata da idonea documentazione. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali o non assimilati, dei quantitativi e della tipologia di rifiuti assimilati avviati in proprio al recupero ovvero delle superfici con produzione mista, le agevolazioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

ART. 8

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
3. Per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie sulla quale si applica il tributo, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3, è così determinata:
 - a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;
 - b) per tutte le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU), o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (TIA).
3. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità

immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. A conclusione di tali procedure di allineamento, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/7/2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 11

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

1. Il tributo è composto da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n. 158/1999. A decorrere dal 2016 nella determinazione dei costi il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei costi standard.

3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

4. A norma dell'art. 1, comma 655, della L. 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

6. La copertura tariffaria viene accertata a consuntivo. Qualora si determini una mancata copertura dei costi, si provvederà a rideterminare la tariffa e disporre il conguaglio al fine di garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente la tariffa con le sue articolazioni entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e salvo conguaglio.

2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. n. 158/1999, non essendo stato attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti da ciascun utente.

3. La tariffa è articolata per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate negli allegati 1 e 2 al presente regolamento.

4. La tariffa è composta di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

5. Il provvedimento di determinazione della tariffa stabilisce altresì:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
- b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto che svolge il servizio il quale lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 ottobre antecedente la scadenza fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale ed organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

ART. 14

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti determinata in via presuntiva, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 15

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione al primo gennaio di ciascun anno, calcolato sommando tra loro i componenti di tutti i nuclei familiari residenti nella medesima abitazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa sono domiciliati altrove non sono computati tra gli occupanti a condizione che tale circostanza sia adeguatamente documentata attraverso un'attestazione dell'Ente presso il quale è stato temporaneamente stabilito il proprio domicilio (es. case di cura o di riposo, collegi o istituti scolastici, centri socio-educativi, comunità di recupero, istituti penitenziari) e a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo familiare sia superiore a sei mesi.

4. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1 unità, ovvero, se superiore, in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1. Analogamente per le abitazioni possedute da utenti che risiedono o hanno dimora abituale, per un periodo superiore a 6 mesi all'anno, al di fuori del territorio nazionale la tariffa è determinata considerando un numero di occupanti pari ad 1. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione dei soggetti fisici che occupano l'immobile riportata nella dichiarazione di cui all'art. 25. In caso di utilizzo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, sarà considerato soggetto passivo l'occupante.

ART. 16

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 25. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto allo sgravio o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.
4. La cessazione può avvenire anche d'ufficio quando vi siano dati certi e incontrovertibili (es. decessi, subentri) e il contribuente risulti irreperibile.

ART. 17

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come definite dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Qualora il servizio, sebbene istituito ed attivato, sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento con riferimento alla frequenza della raccolta o alla capacità dei contenitori stradali, qualora utilizzati, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrita o di fatto servita.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 18

INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

1. In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

ART. 19

RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio è ridotta di una percentuale non superiore al 40% determinata con deliberazione annuale di approvazione delle tariffe. La riduzione è concessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione

della dichiarazione di cui all'art. 25, a condizione che non venga conferita la frazione umida dei rifiuti e che la regolarità dell'uso dell'idonea attrezzatura sia accertata e certificata dall'Ente preposto. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

2. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara di utilizzare l'alloggio per meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato, nonché del certificato di residenza in altro Comune o di iscrizione all'AIRE o dell'attestazione delle autorità consolari del paese estero di residenza;
3. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo occupati da coltivatori diretti o da soggetti che percepiscono reddito da pensione per l'attività svolta in agricoltura.
4. Le agevolazioni indicate ai precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe sono stabilite le misure delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

ART. 20

RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che l'utente dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. Il coefficiente di riduzione Kr viene calcolato tenendo conto del coefficiente Kd attribuito alla categoria dell'utenza sulla base della seguente relazione: $Kr = (Kg \text{ recuperati}) / (Kd \times mq)$. Tale coefficiente non potrà comunque essere superiore a 0,8.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare almeno 30 giorni prima della scadenza dell'ultima rata apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle diffidenze tra quanto dichiarato e

quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. La tariffa è ridotta fino ad un massimo del 30% nel caso di locali, diversi da abitazioni, e di aree scoperte adibiti a uso stagionale o a un uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e che quest'ultima preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi all'anno o di 4 giorni per settimana.
4. Le agevolazioni indicate ai precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incipienza.
5. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe sono stabilite le misure delle agevolazioni di cui ai precedenti commi.

ART. 21

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI ATTIVITA'

1. La tariffa del tributo è ridotta fino ad un massimo del 30% nei seguenti casi:
 - a. locali e aree occupati da associazioni o enti senza scopo di lucro, iscritte all'apposito albo, utilizzate per le attività inerenti l'oggetto sociale esercitate in ambito comunale, quali ad esempio, sale riunioni, sale prove, uffici, locali o strutture per gli spettatori, patronati e sale per la somministrazione di alimenti e bevande, scuole materne, servizi;
 - b. locali, aree e strutture utilizzati per attività connesse alla pratica sportiva ricompresi all'interno dell'impianto sportivo, quali ad esempio gradinate, servizi, uffici, spogliatoi;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel presente regolamento. Si applicano a richiesta dell'utente e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Gli oneri di cui al precedente punto 1 sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, entro i limiti di cui al successivo art. 22, comma 3.

ART. 21 bis

AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA

1. Per l'annualità di competenza 2020 è introdotta una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti governativi che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale;

2. La suddetta riduzione è così determinata:

riduzione della quota variabile pari al 25% da calcolarsi in progressione a seguire dopo l'applicazione dell'eventuale coefficiente di riduzione di cui al co. 3, art. 7 previsto in caso di autosmaltimento di rifiuti speciali, pericolosi o non assimilati agli urbani ovvero assimilati ma superiori ai limiti previsti, a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate nell'ambito delle singole categorie :

Categorie DPR 158/99	Descrizione categoria	Codice Categoria Comune
1	Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1
2	Cinematografi e teatri	2
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4
5	Stabilimenti balneari	5
6	Esposizioni, autosaloni	6
7	Alberghi con ristorante	7
8	Alberghi senza ristorante	8
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15
16	Banchi di mercato beni durevoli	16
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22
23	Mense, birrerie, amburgherie	23
24	Bar, caffè, pasticceria	24
30	Discoteche, night club	30

3. La riduzione di cui al comma 2 è applicata automaticamente alle attività individuate fra quelle in elenco al comma precedente e che sono state costrette a sospendere l'attività o ad esercitarla in forma ridotta per effetto dei vari provvedimenti governativi.

4. Gli oneri derivanti dalla riduzione di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 21 *ter*

AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA – ANNO 2021

1. Per l'annualità di competenza 2021 è introdotta una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta a seguito dei provvedimenti governativi o regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale a tutela della salute pubblica;
2. La suddetta riduzione è così determinata in misura diversa in proporzione ai periodi di chiusura o limitazione dell'orario di lavoro:
 - a) **50%** della tariffa - quota variabile e quota fissa - da calcolarsi in progressione a seguire alle altre eventuali riduzioni a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate comprese nell'ambito delle singole categorie a fianco indicate :

Attività compresa nella categoria corrispondente DPR 158/99	Categorie DPR 158/99	Codice Categoria Comune
Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	1
Cinematografi e teatri	2	2
Impianti sportivi – palestre	4	4
Alberghi con ristorante	7	7
Alberghi senza ristorante	8	8
Discoteche, night club	30	30

- b) **30%** della tariffa - quota variabile e quota fissa - da calcolarsi in progressione a seguire alle altre eventuali riduzioni a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate comprese nell'ambito delle singole categorie a fianco indicate :

Attività compresa nella categoria corrispondente DPR 158/99	Categorie DPR 158/99	Codice Categoria Comune
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	22
Mense, birrerie, amburgherie	23	23
Bar, caffè, pasticceria	24	24

- c) **20%** della tariffa - quota variabile e quota fissa - da calcolarsi in progressione a seguire alle altre eventuali riduzioni a favore di ciascuna delle attività di seguito specificate comprese nell'ambito delle singole categorie a fianco indicate :

Attività compresa nella categoria corrispondente DPR 158/99	Categorie DPR 158/99	Codice Categoria Comune
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	3

Esposizioni, autosaloni	6	6
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, e altri beni durevoli ferramenta	13	13
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	17
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	18
Attività industriali con capannoni di produzione	20	20
Attività artigianali di produzione beni specifici	21	21

3. Gli oneri derivanti dalla riduzione di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 22

ESENZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

1. Sono esentati dal pagamento del tributo le seguenti utenze, secondo i parametri fissati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe:
 - a) nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale individuati in base alla situazione ISEE, alla tipologia di reddito proveniente esclusivamente da pensione, all'età anagrafica, alla situazione patrimoniale e soggetti assistiti dai servizi sociali comunali, secondo i parametri specificatamente determinati con la deliberazione di approvazione della tariffa;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato da presentarsi ogni anno entro il termine stabilito dalla deliberazione di approvazione della tariffa.
3. Gli oneri di cui al presente articolo e quelli di cui al precedente art. 21, comma 1, sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. La relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie

occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%, con un minimo giornaliero di Euro 2,50.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto alla gestione della TARI i provvedimenti rilasciati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 24

TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 25

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune ovvero al soggetto incaricato della gestione della TARI la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto incaricato che ne rilascia ricevuta nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di

invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio a mezzo PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate con apposito provvedimento di sgravio o mediante conguaglio compensativo nella tariffazione successiva.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione, regolarmente sottoscritta mediante firma autografa o digitale, qualora l'invio sia effettuato mediante PEC, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante, detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredata dell'eventuale interno di ubicazione, superficie calpestabile in mq e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non dimoranti stabilmente nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) Eventuali richieste di agevolazioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta individuale e soggetto titolare o ragione sociale della società o di altra tipologia di persona giuridica, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e dei poteri di rappresentanza;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredata dell'eventuale interno di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- f) Eventuali richieste di agevolazioni o esenzioni.

7. La dichiarazione di cessata occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra, con appropriata documentazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.
10. La cessazione può essere anche rilevata d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova dichiarazione di inizio utenza da parte di altro soggetto o per i quali ne sia accertata comunque la cessazione dell'occupazione e siano irreperibili.
11. Nel caso di occupazioni o conduzioni temporanee di locali ed aree, l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento della tariffa giornaliera da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
12. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le sanzioni di cui all'art. 30.

ART. 26

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il tributo sui rifiuti - comprensivo dell'addizionale provinciale - è versato direttamente al Comune di ubicazione degli immobili, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato ovvero con le altre modalità previste per legge.
2. Il Comune ovvero il soggetto al quale il servizio è stato affidato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, distinguendo la quota relativa al tributo sui rifiuti e quella relativa al tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. n. 212/2000. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo.
3. Il pagamento degli importi sarà suddiviso in almeno due rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione di norma entro la scadenza della prima rata dell'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dall'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute - per importi annuali superiori a € 12,00 - entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, pena la decadenza dal diritto.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero a conguaglio sugli importi eventualmente ancora dovuti.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 30 del presente regolamento.

ART. 28

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 24, sia pari o inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 29

ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. La mancata risposta alla richiesta di chiarimenti o informazioni formalmente notificata comporta, a carico del soggetto obbligato, l'irrogazione della sanzione per violazione a regolamento comunale.
5. Per le finalità del presente articolo, gli uffici comunali che gestiscono i provvedimenti sottoindicati sono obbligati a trasmettere agli uffici incaricati di procedimenti inerenti la gestione del tributo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa a nuovi soggetti residenti ovvero a nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
6. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, verificato il limite minimo per l'attività di accertamento previsto nel presente regolamento, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o con le altre modalità previste per legge.
8. Le attività di accertamento e riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti, anche ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97, fermo restando quanto transitoriamente previsto dall'art. 1, comma 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. Qualora il Comune affidi in concessione la gestione del tributo tutte le attività organizzative e quelli inerenti l'accertamento, la riscossione, le verifiche, i controlli e i rimborsi competono al soggetto concessionario che è tenuto alla nomina del funzionario responsabile del tributo.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da Euro 100 ad Euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme accertate e dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
7. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento.

ART. 31

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni o dilazioni dei pagamenti dovuti sulla base di avvisi di accertamento alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) la somma per la quale si chiede la rateizzazione o la dilazione deve superare l'importo complessivo di € 516,00;
 - b) durata massima della rateizzazione: 24 mesi
 - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
 - d) applicazione degli interessi di rateizzazione o dilazione al tasso legale;
 - e) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con applicazione degli interessi e delle spese di riscossione.

ART. 33
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 34
NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti, la disciplina generale prevista al capitolo I del presente regolamento relativa alla IUC, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, sanzioni e interessi. Le attività di accertamento e riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti, anche ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs n. 446/97, nonché ai soggetti incaricati della gestione della TARES.

ART. 35
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

Tabella UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Ka	Kb applicato
1	0,80	1,00
2	0,94	1,46
3	1,05	1,84
4	1,14	2,01
5	1,23	2,20
6	1,30	2,49
altre utenze	0,94	1,46

Tabella UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie DPR N. 158/99	Descrizione categoria	Codice Categoria Comune	Kc scelto	Kd scelto
1	Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	0,54	4,39
2	Cinematografi e teatri	2	0,36	3,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3	0,60	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	5	0,51	4,16
6	Esposizioni, autosaloni	6	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	7	1,64	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8	1,02	8,32
9	Case di cura e riposo	9	1,13	9,21
10	Ospedali	10	1,18	9,68
11	Uffici, agenzie	11	1,52	12,45
12	Studi professionali, Banche ed istituti di credito	12	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13	1,41	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	15	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	16	1,78	11,74
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	17	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	18	0,93	7,62

19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	1,25	10,25
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	21	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	22	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	23	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	24	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	25	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	26	2,08	17,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	27	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	28	2,74	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	29	5,21	42,74
30	Discoteche, night club	30	1,91	15,68